

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3348

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(NAPOLITANO)

col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(TREU)

e col Ministro della sanità

(BINDI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 1998

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia in materia di sicurezza sociale, fatto a Lubiana il 7 luglio 1997

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Disegno di legge	»	12
Testo della Convenzione	»	13

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione italo-slovena di sicurezza sociale, firmata a Lubiana il 7 luglio 1997, è destinata a sostituire la vigente Convenzione italo-jugoslava del 1957, cui la Slovenia è a suo tempo subentrata.

Si pone infatti la necessità di aggiornare il quadro dei rapporti bilaterali in materia. Sono quindi previste varie innovazioni tecniche, in linea con i progressi della sicurezza sociale internazionale e con i più rigorosi criteri di spesa.

Le innovazioni riguardano le prestazioni future, ma non toccano i diritti acquisiti.

Alcune delle disposizioni previste sono ispirate ai regolamenti dell'Unione europea in materia.

L'altro obiettivo qualificante della convenzione riguarda la definizione delle questioni pensionistiche relative alla parte slovena della Zona B dell'ex Territorio libero di Trieste, che non sono mai state regolate sul piano internazionale.

Infatti, l'Accordo italo-jugoslavo firmato a Belgrado il 14 ottobre 1986, finalizzato a definire tali questioni, in applicazione dell'articolo 5 del Trattato di Osimo, non era stato ratificato dalla Jugoslavia e quindi non era mai entrato in vigore.

I primi tre articoli della Convenzione riguardano la terminologia ed il campo di applicazione *ratione materiae* (tutti i regimi di sicurezza sociale) e *ratione personae* (essenzialmente i cittadini dei due Stati).

L'articolo 4 sancisce il principio generale di parità di trattamento dei lavoratori dei due Stati.

L'articolo 5 stabilisce che la legislazione applicabile è quella del Paese in cui viene svolta l'attività lavorativa, mentre gli articoli 6, 7 ed 8 prevedono alcune deroghe a tale principio.

L'articolo 9 prevede l'esportabilità delle prestazioni in denaro.

L'articolo 10 detta disposizioni sull'assicurazione volontaria. Rispetto alla vigente Convenzione, è innovativo il comma 2 dell'articolo 10, il quale prevede il minimo di un anno di contribuzione in Italia per l'ammissione alla prosecuzione volontaria, venendo così a limitare il ricorso a questo beneficio.

L'articolo 11 prevede la totalizzazione dei periodi assicurativi o equivalenti compiuti nei due Stati.

Gli articoli da 12 a 18 dettano norme sulle prestazioni di malattia e maternità. La vigente Convenzione limita questo beneficio ai lavoratori e loro familiari. Invece, in base al combinato disposto degli articoli 1, comma 1, lettera f), e 12, la nuova Convenzione estende il campo di applicazione delle pertinenti norme ai cittadini dei due Stati assoggettati alla legislazione in materia di assicurazione per malattia e maternità, cioè in pratica a tutti i cittadini italiani e sloveni che risiedono o svolgono attività lavorativa nei due Stati.

Rientrano, quindi, nel campo di applicazione della Convenzione per le prestazioni sanitarie anche i dipendenti pubblici in temporaneo soggiorno nell'altro Stato ed il personale delle Ambasciate e dei Consolati, unitamente ai rispettivi familiari, che finora sono stati esclusi dai relativi benefici.

Vengono inoltre specificate le prestazioni per malattia e maternità spettanti ai lavoratori frontalieri e loro familiari.

Gli articoli 19 e 20 stabiliscono dettagliate disposizioni per la totalizzazione dei periodi assicurativi in materia pensionistica.

È innovativa la lettera c) del comma 1 dell'articolo 19, il quale prevede la totalizzazione multipla fra Italia, Slovenia e terzi Stati legati alle due Parti contraenti da distinte convenzioni di sicurezza sociale. Questa norma appare particolarmente necessaria poichè, per effetto della dissoluzio-

ne jugoslava, molte carriere lavorative risultano frammentate tra più Stati successori.

È innovativo anche il comma 2 dell'articolo 19, che elimina la necessità per l'interessato, prevista dalla vigente Convenzione, di optare tra la totalizzazione e la pensione autonoma in un singolo Stato.

Di particolare interesse, oltre che innovativo, è il comma 5 dello stesso articolo 19, il quale introduce il minimo di un anno di assicurazione per effettuare la totalizzazione dei periodi pensionistici, limitando così il ricorso a tale beneficio.

Un aspetto qualificante della Convenzione è rappresentato dall'articolo 21, il quale prevede per le nuove pensioni l'inesportabilità dell'integrazione al minimo pensionistico, cioè del beneficio che ha particolarmente gonfiato la nostra spesa pensionistica nei confronti della Slovenia (attualmente circa 16.000 pensioni per un ammontare annuo di circa 110 miliardi di lire).

L'articolo 22 assimila il rischio assicurativo verificatosi in uno Stato a quello verificatosi nell'altro Stato.

Gli articoli da 23 a 30 dettano norme relative agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali.

Sono parzialmente innovativi, rispetto alla vigente Convenzione, l'articolo 25, comma 1, che esclude la totalizzazione dei periodi di esposizione al rischio specifico, e l'articolo 26, che esclude i danni pregressi dalla valutazione dei postumi per la liquidazione della rendita. Inoltre, l'articolo 29 introduce il diritto di surroga per il risarcimento del danno.

Le norme sulle prestazioni di disoccupazione di cui all'articolo 31 sono innovative soltanto per la durata delle prestazioni (comma 3), che viene tendenzialmente ridotta, mentre l'articolo 32 precisa i benefici di disoccupazione spettanti ai lavoratori frontalieri.

Gli articoli 33 e 34 contengono disposizioni per le prestazioni familiari. Di particolare importanza è la norma anticumulo prevista dall'articolo 34, che prevede il diritto alle prestazioni familiari in un solo

Stato, con tendenziale minor esborso per l'erario, rispetto alla vigente Convenzione.

L'articolo 35 prevede la conclusione di un accordo amministrativo per l'applicazione della Convenzione.

Gli articoli seguenti impegnano le due Parti ad informarsi vicendevolmente (articolo 36), a prestarsi reciproca assistenza e collaborazione (articolo 37), a consentire alle Autorità diplomatico-consolari di attivarsi senza speciale mandato in favore dei propri cittadini (articolo 38). Dettano inoltre norme sulla documentazione amministrativa (articolo 39), prevedono la designazione di organismi di collegamento delle due Parti (articolo 40), stabiliscono il quadro della collaborazione amministrativa (articolo 41) e prevedono la corrispondenza diretta tra le autorità delle due Parti e tra queste ed i cittadini, redatta rispettivamente in italiano ed in sloveno (articolo 42).

L'articolo 43 fissa alcuni principi relativi ai trasferimenti valutari e l'articolo 44 prevede la collaborazione tra le istituzioni dei due Stati in merito al recupero degli importi indebitamente pagati.

L'articolo 45 stabilisce che la Convenzione si applica alle domande di prestazioni presentate dalla data della sua entrata in vigore (comma 1), anche con riferimento ai periodi di assicurazione compiuti prima della stessa data (comma 2) e ad eventi assicurativi pregressi (comma 5). Tuttavia il diritto a prestazioni non può decorrere da una data anteriore a quella di entrata in vigore della Convenzione (comma 4).

Di particolare importanza è il comma 3 dello stesso articolo 45, che regola le questioni pensionistiche della Parte slovena della Zona B dell'ex Territorio libero di Trieste.

Esso prevede che i periodi pensionistici compiuti fino al 4 ottobre 1956 nella parte slovena dell'ex Zona B vengano presi in carico da parte italiana o slovena, secondo il criterio della cittadinanza italiana o slovena degli interessati alla data del 3 aprile 1978 (cioè un anno dopo l'entrata in vigore

del Trattato di Osimo, termine finale per le opzioni di cittadinanza).

Peraltro, le pensioni già in pagamento in base alle rispettive legislazioni interne rimangono a carico dello Stato in cui si è riconosciuto il relativo diritto. Tuttavia, tale Stato si libera dell'onere delle pensioni di reversibilità con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della Convenzione, relativamente ai cittadini dell'altro Stato (con *status* di cittadinanza sempre riferito alla data del 3 aprile 1978).

Le disposizioni concordate per l'ex Zona B sono il risultato di un difficile compromesso tra le posizioni delle due Parti, che tiene debitamente conto soprattutto dell'esigenza di dare copertura alle posizioni previdenziali di circa 1.000 cittadini italiani residenti in Italia ed al tempo stesso di attenua-

re, per quanto possibile, le conseguenze negative delle nuove norme per i circa 400 cittadini sloveni, residenti in Slovenia, beneficiari di pensione italiana in base alla nostra legge interna. Tali conseguenze si limitano, come si è detto, alla perdita del diritto alla reversibilità.

Per completezza del quadro, si segnala che, con riferimento alla porzione croata dell'ex Zona B, è stata concordata un'analoga disposizione nella nuova Convenzione di sicurezza sociale italo-croata, firmata a Roma il 27 giugno 1997.

Quanto concordato viene quindi a risolvere positivamente l'annosa questione pensionistica dell'ex Zona B.

Infine, l'articolo 46 prevede disposizioni sulla ratifica, l'entrata in vigore e l'eventuale denuncia della Convenzione.

RELAZIONE TECNICA

Implicazioni finanziarie delle innovazioni previste dalla nuova Convenzione italo-slovena di sicurezza sociale rispetto alla vigente Convenzione italo-jugoslava del 1957

Nel corso della riunione interministeriale dell'11 aprile 1995, sono state coordinate e messe a punto le indicazioni delle Amministrazioni e degli Enti competenti, relative alle implicazioni finanziarie delle innovazioni previste dalla nuova Convenzione italo-slovena di sicurezza sociale, il cui negoziato si era appena concluso.

A seguito della successiva riunione interministeriale del 5 ottobre 1995, sono stati rettificati i dati relativi all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per tener conto di una nuova metodologia di valutazione delle implicazioni finanziarie concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La quantificazione delle implicazioni finanziarie è stata effettuata riguardo alle innovazioni che verranno introdotte con la nuova Convenzione, che comportano in alcuni casi risparmi e in altri casi maggiori oneri rispetto al mantenimento di quella vigente, con esclusione quindi delle disposizioni sostanzialmente identiche nelle due Convenzioni. Essa è necessariamente in larga parte presuntiva e su base statistica.

Tenuto conto del tempo intercorso tra la conclusione del negoziato e la firma della Convenzione, che ha avuto luogo a Lubiana il 7 luglio 1997, si è provveduto ad aggiornare i dati di base ed a proiettare la stima delle implicazioni finanziarie al decennio 1998-2007.

In base a tale stima, gli effetti finanziari globali della Convenzione comportano risparmi per l'erario italiano di circa 300 milioni di lire nel 1998, progressivamente crescenti fino a oltre 5 miliardi di lire nel 2007.

1. Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

In base alle indicazioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'INPS, si valuta quanto segue (l'evoluzione delle stime per il periodo 1998-2007 è riportata nell'unito prospetto).

Ex Zona B (articolo 45, comma 3). È previsto che ciascuno Stato prenda a suo carico i periodi pensionistici effettuati dai propri cittadini fino al 4 ottobre 1956. Sulla base dei dati censuari del 1936 relativi alla popolazione residente nei comuni di detta zona, passati sotto sovranità slovena, e delle stime relative all'esodo di italiani in conseguenza della seconda guerra mondiale, tenuto conto dei contributi previdenziali versati in Slovenia nel periodo 1° maggio 1945-4 ottobre 1956, si stima in circa 1.000 il numero dei potenziali beneficiari, cittadini italiani residen-

ti in Italia. Di essi, circa il 15 per cento potrebbe aver diritto ad una pensione integrata al minimo, il restante 85 per cento potrebbe godere di un beneficio pensionistico aggiuntivo, pari in media a lire 1,3 milioni.

Sulla base di tali elementi, risulta un onere totale di competenza per l'anno 1998 di circa 2.275 milioni, che si valuta possa restare costante per il biennio successivo, ipotizzando che intervenga una compensazione tra la rivalutazione degli importi e l'eliminazione naturale delle pensioni, e decrescente per il rimanente periodo di valutazione, per effetto della mortalità applicando le frequenze di eliminazione relative alla popolazione generale italiana, elaborate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

L'evoluzione di tale onere, sommato a quello relativo alla totalizzazione multipla, figura alle colonne (c) e (d) del prospetto che segue.

Totalizzazione multipla (articolo 19, comma 1, lettera c)). Si è stimato un numero aggiuntivo di beneficiari pari all'8 per cento della generazione di nuovi pensionati prevista per il 1998 e anni successivi.

Pensioni di reversibilità afferenti all'ex Zona B (articolo 45, comma 3). È previsto che le nuove pensioni di reversibilità, relative a pensioni già perfezionate in base ai rispettivi ordinamenti interni, rimangano a carico dello Stato di cui il beneficiario della pensione diretta era cittadino. Pertanto non faranno più carico all'INPS le pensioni di reversibilità relative a pensioni dirette in pagamento a cittadini sloveni per il periodo 1920-1945, stimate in complesso pari a circa trecento nuove pensioni, derivanti dall'eliminazione del contingente di pensionati diretti in un arco di tempo di circa quindici anni. L'evoluzione dei relativi risparmi, sommati a quelli relativi all'introduzione del minimo di un anno di contribuzione, figurano nelle colonne (g) e (h) del prospetto allegato.

Limite minimo di un anno di assicurazione per l'apertura del diritto a prestazioni pensionistiche (articolo 19, comma 5) e *per accedere alla prosecuzione volontaria* (articolo 10, comma 2). Si può stimare per ciascuna delle due disposizioni una riduzione dei beneficiari pari a circa l'8 per cento della generazione di nuovi pensionati previsti per il 1998 e anni successivi.

Per tali pensioni, come per quelle relative alla totalizzazione multipla ed alle pensioni di reversibilità di cui sopra, ai fini della misura delle prestazioni, dell'esportabilità e dell'indicizzazione degli importi, sono state adottate ipotesi analoghe a quelle previste per la generalità dei pensionati, più avanti meglio specificate.

Inesportabilità dell'integrazione al minimo (articolo 21). Tenuto conto dei dati ISTAT contenuti nel volume «La presenza straniera in Italia», dell'attuale consistenza dei lavoratori sloveni avviati al lavoro o iscritti nelle liste degli Uffici di collocamento, nonchè della serie storica del numero dei pensionati che hanno beneficiato in passato della Convenzione in vigore, il numero di nuovi pensionati che usufruiranno della Convenzione è stimato in circa 1.250 unità nel 1998, 700 unità nel 1999, 350 unità nel 2000 e 150 unità

per ciascuno degli anni successivi. Si può ipotizzare che l'85 per cento dei predetti sia residente all'estero.

Quanto alla misura della pensione, si è tenuto conto dell'importo del trattamento minimo previsto per il prossimo triennio, dell'importo medio delle pensioni attualmente liquidate e dell'importo della pensione spettante in base alla contribuzione versata in Italia, pari a circa lire 1,5 milioni. Nella quantificazione di quest'ultimo importo, si sono considerate l'anzianità minima (pari ad un anno di contribuzione) prevista per usufruire delle norme della Convenzione, l'inesportabilità dell'integrazione al minimo e l'anzianità assicurativa minima di dieci anni fissata dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, ai fini dell'attribuzione della predetta integrazione. Sono stati anche considerati gli effetti della legge 9 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico. Si è infine ipotizzata, ai fini degli sviluppi futuri, un'indicizzazione di tutti i precedenti importi, pari al 2 per cento annuo.

Ciò premesso, risulta un onere pensionistico di circa lire 2.188 milioni per il 1998, 3.471 per il 1999 e 4.176 per il 2000.

Poichè, relativamente alle nuove rendite, una stima di massima degli oneri derivanti dal mantenimento in vigore della vigente Convenzione perviene a valori di lire: 4.384 milioni nel 1998, 6.519 milioni nel 1999 e 7.406 milioni nel 2000, si avrebbe con la nuova Convenzione un minor onere di lire 2.196 milioni nel 1998 e, nei due anni successivi, rispettivamente di lire 3.048 e 3.230 milioni.

L'evoluzione dei risparmi pensionistici di cui sopra, sommati a quelli relativi alle prestazioni temporanee, è riportata nella colonna (1) del prospetto allegato.

Prestazioni temporanee. È previsto un minor onere finanziario con riferimento alla limitazione temporale alla concessione delle prestazioni di disoccupazione (articolo 31, comma 3), all'esclusione dei lavoratori frontalieri dalle prestazioni di disoccupazione completa (articolo 32, comma 1) ed all'introduzione di una norma anticumulo per le prestazioni familiari (articolo 34).

Ai fini della quantificazione di detti risparmi si è ipotizzata una contrazione del 15 per cento delle prestazioni correnti corrisposte ai 3.000 lavoratori sloveni, valutate in lire 800 milioni per la disoccupazione indennizzata e lire 1.700 milioni per gli assegni al nucleo familiare.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

EVOLUZIONE DELLE STIME PER IL PERIODO 1998-2007 DEGLI EFFETTI GLOBALI DERIVANTI DALL'ACCORDO PER LA SICUREZZA SOCIALE CON LA REPUBBLICA DI SLOVENIA

(in milioni di lire)

Anni	Oneri pensionistici aggiuntivi per l'ex zona B del T.L.T. e per la totalizzazione multipla				Oneri pensionistici in diminuzione per le norme della nuova Convenzione			Risparmi Gestioni pensionistiche e prestazioni temporee *	Effetti finanziari globali della Convenzione su		
	Numero beneficiari (b)	A carico Gestioni (previdenza) (c)	A carico G.I.A.S. (assistenza) (d)	Totale (e)	Minor numero beneficiari (f)	A favore Gestioni (previdenza) (g)	A favore G.I.A.S. (assistenza) (h)		Totale (i)	Gestioni P.T. e pensionistiche (previdenza) (m)	Gestione interventi assist.li ** (assistenza) (n)
1998	1.100	2.144	255	2.399	230	219	166	385	2.571	- 646	89
1999	1.190	2.288	388	2.676	460	568	468	1.036	3.423	-1.703	-80
2000	1.225	2.365	459	2.824	590	809	649	1.458	3.605	-2.049	-190
2001	1.260	2.443	533	2.976	720	1.057	838	1.895	3.703	-2.317	-305
2002	1.290	2.512	608	3.120	850	1.315	1.034	2.349	3.876	-2.679	-426
2003	1.325	2.594	687	3.281	980	1.582	1.238	2.820	3.968	-2.956	-551
2004	1.360	2.678	770	3.448	1.110	1.861	1.449	3.310	4.047	-3.230	-679
2005	1.440	2.823	927	3.750	1.340	2.287	1.815	4.102	4.112	-3.576	-888
2006	1.515	2.960	1.089	4.049	1.570	2.731	2.194	4.925	4.163	-3.934	-1.105
2007	1.590	3.101	1.258	4.359	1.800	3.193	2.588	5.781	4.198	-4.290	-1.330

* Risparmi ulteriori sulle Gestioni previdenziali dovuti all'integrale sostituzione della Convenzione vigente.

** Differenza fra gli oneri aggiuntivi per le nuove pensioni a carico dell'istituto per l'inclusione della Zona «B» nella regolamentazione internazionale e i minori oneri derivanti dalla riduzione del numero di pensioni per effetto di alcune norme della nuova Convenzione.

2. Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

In base alle indicazioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'INAIL, si valuta quanto segue.

Le prestazioni erogabili per infortuni sul lavoro e malattie professionali, ai sensi della Convenzione, non sono determinabili in via preventiva, dato che le stesse saranno direttamente collegate al numero degli eventi lavorativi lesivi che si verificheranno nel corso degli anni ed all'entità dei postumi invalidanti permanenti riportati dai cittadini sloveni occupati in Italia.

La non totalizzazione dei periodi di esposizione al rischio specifico per l'indennizzo delle malattie professionali (articolo 25, comma 1) produrrà sotto il profilo economico un lieve contenimento dei costi sul bilancio dell'Istituto. Appare peraltro impossibile una quantificazione, anche presuntiva.

Per quanto riguarda l'introduzione del diritto di surroga per il risarcimento del danno (articolo 29), tenuto conto dell'elevato numero di variabili, si può effettuare soltanto una previsione a carattere statistico e probabilistico.

Dato che, su scala nazionale, i costi infortunistici valutati nell'ambito delle azioni di rivalsa incidono su circa il 10 per cento della spesa annua per rendite, nell'ipotesi, di larga approssimazione, che vi sia esito positivo nella metà dei casi, il recupero può essere stimato mediamente intorno al 5 per cento della spesa.

Pertanto, sulla base delle rendite attualmente in carico all'INAIL (complessivamente lire 56 milioni circa per il corrente anno), si può valutare come segue l'evoluzione delle stime di recupero ipotetico per il periodo 1998-2007:

	RECUPERO (in milioni di lire)
Anno 1998	- 3
» 1999	- 3
» 2000	- 3
» 2001	- 3
» 2002	- 3
» 2003	- 3
» 2004	- 3
» 2005	- 4
» 2006	- 4
» 2007	- 4

3. SANITÀ

In base alle indicazioni del Ministero della sanità, si valuta quanto segue.

Inclusione dei dipendenti pubblici e di altre particolari categorie di lavoratori, unitamente ai loro familiari (articolo 12). Si può stimare in circa quaranta il numero dei soggetti interessati. Avuto riguardo alle spese *pro-capite*, quali risultano dai dati relativi al 1996, acquisiti dal

Servizio centrale della programmazione sanitaria, si ottiene in via presuntiva un costo medio annuo complessivo di circa lire 70 milioni.

Temporaneo soggiorno di dipendenti pubblici, loro familiari ed altre particolari categorie di persone (articolo 13, comma 3). Si può stimare in circa 15.000 il numero delle persone interessate, che sono soggette a piccoli rischi di morbilità comune e ad un certo rischio di infortuni, causati essenzialmente da sport nautici e venatori, nonché da incidenti stradali. Delle predette persone, circa il 3 per cento potrebbe essere soggetto a malattia lieve, con un decorso medio di tre giorni, circa lo 0,3 per cento potrebbe avere bisogno di una degenza ospedaliera per un giorno. Tenuto conto delle spese *pro-capite* relative al 1996, si ottiene in via presuntiva un costo annuo complessivo di lire 185 milioni.

Ipotizzando una maggiorazione costante annua del 2 per cento (in linea con il tasso di inflazione programmata, cui fa riferimento il Piano sanitario nazionale in corso di elaborazione), l'evoluzione delle stime dei costi aggiuntivi per il periodo 1998-2007 è la seguente:

COSTI AGGIUNTIVI (in milioni di lire)	
Anno 1998	255
» 1999	260
» 2000	265
» 2001	270
» 2002	275
» 2003	281
» 2004	287
» 2005	293
» 2006	299
» 2007	305

EFFETTI FINANZIARI GLOBALI DELLA CONVENZIONE

(in milioni di lire)

Anni	Inps	Inail	Sanità	Totale
1998	- 557	- 3	255	- 305
1999	- 1.783	- 3	260	- 1.526
2000	- 2.239	- 3	265	- 1.977
2001	- 2.622	- 3	270	- 2.355
2002	- 3.105	- 3	275	- 2.833
2003	- 3.507	- 3	281	- 3.229
2004	- 3.909	- 3	287	- 3.625
2005	- 4.464	- 4	293	- 4.175
2006	- 5.039	- 4	299	- 4.744
2007	- 5.620	- 4	305	- 5.319

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia in materia di sicurezza sociale, fatta a Lubiana il 7 luglio 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 46, paragrafo 2, della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REPUBBLICA DI SLOVENIA
IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE

Il Governo della Repubblica Italiana

e

Il Governo della Repubblica di Slovenia.

animati dalla volontà di migliorare i rapporti tra i due Stati in materia di sicurezza sociale e di adeguarli allo sviluppo giuridico, hanno concordato le disposizioni seguenti.

TITOLO I
Disposizioni Generali

Art. 1

1. Ai fini dell'applicazione della Presente Convenzione:
- a) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana; il termine "Slovenia" designa la Repubblica di Slovenia;
 - b) il termine "legislazione" designa le leggi e tutte le altre disposizioni esistenti o future di ciascuno Stato contraente, che concernono i regimi ed i rami della sicurezza sociale indicati all'art. 2 della presente Convenzione;
 - c) il termine "Autorità competente" designa, per quanto riguarda l'Italia, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed il Ministero della Sanità; per quanto riguarda la Slovenia, il Ministero del Lavoro, della Famiglia, degli Affari Sociali ed il Ministero della Sanità.
 - d) il termine "Istituzione competente" designa l'Istituzione alla quale l'interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni, o l'Istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o vi avrebbe diritto se egli o i suoi familiari risiedessero sul territorio dello Stato contraente nel quale tale Istituzione si trova;
 - e) il termine "Organismo di collegamento" designa gli uffici che saranno incaricati dalle Autorità competenti di comunicare direttamente tra loro e di fare da tramite con le Istituzioni competenti dei due Stati contraenti ai fini del conseguimento delle prestazioni previste dalla presente Convenzione;
 - f) il termine "lavoratori" designa i cittadini di uno dei due Stati contraenti assoggettati alle legislazioni specificate nell'art. 2;
 - g) il termine "familiari" designa le persone definite o riconosciute come tali dalla legislazione applicabile;
 - h) il termine "superstite" designa le persone definite o riconosciute come tali dalla legislazione applicabile;
 - i) il termine "temporaneo soggiorno" designa una permanenza di breve durata sul territorio di una Parte contraente di cittadini di uno dei due Stati contraenti che hanno la loro residenza sul territorio dell'altra Parte contraente;

- l) il termine "residenza" designa la dimora abituale, come definita dalla legislazione applicabile;
- m) il termine "lavoratore frontaliero" designa qualsiasi lavoratore che è occupato nel territorio di uno Stato contraente e risiede nel territorio dell'altro Stato contraente, dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana; i territori in questione sono quelli indicati nell'art. 1 dell'Accordo firmato a Udine il 15 maggio 1982;
- n) il termine "periodi di assicurazione" designa i periodi di contribuzione o di occupazione, così definiti o presi in considerazione come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti;
- o) il termine "periodi equivalenti" designa i periodi computati come periodi di assicurazione ai sensi della legislazione sotto la quale sono stati compiuti;
- p) il termine "prestazioni in natura" designa ogni prestazione consistente nell'erogazione di beni o servizi;
- r) il termine "prestazioni familiari" designa le prestazioni in denaro destinate a compensare i carichi di famiglia.
2. Qualsiasi altra espressione o termine utilizzati nella presente Convenzione hanno il significato che viene loro attribuito dalla legislazione nazionale applicabile.

Art. 2

1. La presente Convenzione si applica alle legislazioni concernenti:

In Italia:

- a) l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- b) l'assicurazione per malattia, ivi compresa la tubercolosi, e maternità;
- c) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- d) l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
- e) le prestazioni familiari;

f) i regimi speciali di assicurazione sostitutivi stabiliti per determinate categorie di lavoratori, in quanto si riferiscano a prestazioni o rischi coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti.

In Slovenia:

- a) l'assicurazione sanitaria;
- b) l'assicurazione per le pensioni e l'invalidità;
- c) gli assegni per i figli e per la tutela della maternità;
- d) l'assicurazione in caso di disoccupazione.

2. La presente Convenzione si applicherà egualmente alle legislazioni che completeranno o modificheranno le legislazioni di cui al precedente comma.

3. La presente Convenzione si applicherà, altresì, alle legislazioni di uno Stato contraente che estenderanno i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori o che istituiranno nuovi regimi di sicurezza sociale, sempreché il Governo dell'altro Stato contraente non notifichi la sua opposizione al Governo del primo Stato, entro tre mesi dalla data di comunicazione ufficiale di dette legislazioni.

4. La presente Convenzione non si applica alle legislazioni italiane relative alla pensione sociale ed alle altre prestazioni non contributive erogate a carico di fondi pubblici, nonché all'integrazione al trattamento minimo, salvo quanto previsto all'art. 21.

Art. 3

1. La presente Convenzione si applica ai cittadini dei due Stati contraenti che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti.

2. La presente Convenzione si applica anche ai profughi, ai sensi della Convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei profughi e relativo Protocollo del 31 gennaio 1967, e agli apolidi, ai sensi della Convenzione del 28 settembre 1954 relativa allo status degli apolidi, residenti nel territorio di uno Stato contraente, che sono o sono stati assoggettati alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti.

Art. 4

Con riserva delle disposizioni della presente Convenzione, i lavoratori italiani in Slovenia e i lavoratori sloveni in Italia, come pure i loro familiari, avranno gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei cittadini dell'altro Stato contraente.

TITOLO IIDisposizioni sulla legislazione applicabileArt. 5

Salvo quanto diversamente disposto ai successivi artt. 6 e 7, i lavoratori ai quali si applicano le disposizioni della presente Convenzione sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente in cui svolgono la loro attività lavorativa.

Art. 6

Le disposizioni stabilite dall'art. 5 comportano le seguenti eccezioni:

- a) Il lavoratore dipendente da un'impresa con sede in uno degli Stati contraenti, che sia inviato nel territorio dell'altro Stato contraente per un periodo di tempo limitato, rimane soggetto alla legislazione del primo Stato, sempreché la sua occupazione nel territorio dell'altro Stato non ecceda il periodo di 36 mesi. Se tale occupazione dovesse essere prolungata per periodi superiori ai 36 mesi previsti, l'applicazione della legislazione dello Stato in cui ha sede l'impresa potrà eccezionalmente essere prorogata per altri 36 mesi.
- b) Le persone che esercitano un'attività autonoma abitualmente nel territorio di uno dei due Stati contraenti e che si recano ad esercitare tale attività nel territorio dell'altro Stato per un limitato periodo di tempo, continuano ad essere assicurati in base alla legislazione del primo Stato, purché la loro permanenza nell'altro Stato non superi il periodo di 24 mesi. Nel caso in cui tale attività si dovesse prolungare per motivi imprevedibili al di là dei 24 mesi, l'applicazione della legislazione in vigore nello Stato di residenza abituale potrà essere eccezionalmente prorogata per altri 24 mesi.
- c) Il personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo, su strada o per ferrovia, rimane soggetto esclusivamente alla legislazione dello Stato sul cui territorio ha sede l'impresa.

d) I lavoratori dipendenti da imprese di interesse nazionale esercenti servizi di telecomunicazioni, da imprese esercenti trasporto di passeggeri o di merci per ferrovia, su strada, per via aerea o marittima e da ogni altra impresa da stabilirsi successivamente mediante scambio di note, che abbiano la loro sede principale nel territorio di uno degli Stati contraenti, e inviati nel territorio dell'altro Stato contraente presso una succursale o una rappresentanza permanente, rimangono soggetti alla legislazione dello Stato in cui si trova la sede principale.

e) I membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno degli Stati contraenti sono soggetti alla legislazione dello Stato di bandiera. I lavoratori assunti per lavori di carico e scarico della nave, di riparazioni o sorveglianza, mentre essa si trova in un porto dell'altro Stato contraente, sono soggetti alla legislazione dello Stato al quale appartiene il porto.

f) Gli agenti diplomatici e i consoli di carriera, nonché il personale amministrativo e tecnico appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari, che nell'esercizio delle loro funzioni vengono inviati nel territorio dell'altro Stato contraente, rimangono assoggettati, unitamente ai loro familiari, alla legislazione dello Stato contraente al quale appartiene l'Amministrazione da cui dipendono.

g) I funzionari, i rappresentanti ufficiali ed il personale equiparato di uno degli Stati contraenti, che nell'esercizio delle loro funzioni vengono inviati nel territorio dell'altro Stato contraente, rimangono assoggettati, unitamente ai loro familiari, alla legislazione dello Stato contraente al quale appartiene l'Amministrazione da cui dipendono.

Art. 7

Il personale delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari diverso da quello specificato alla lettera "f" dell'art. 6, nonché il personale domestico al servizio privato di Agenti diplomatici e consolari, o di altri membri di dette Missioni diplomatiche e Uffici consolari, possono optare per la legislazione dello Stato d'invio, secondo le disposizioni dell'Accordo Amministrativo di cui all'art. 35, a condizione che siano cittadini di tale Stato.

Art. 8

Le Autorità competenti dei due Stati contraenti possono prevedere di comune accordo, in deroga a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della presente Convenzione, che resti

applicabile la legislazione dello Stato di appartenenza del lavoratore ogniqualvolta, a causa della frequenza dei trasferimenti del lavoratore, o del loro carattere eccezionale, o dell'età del lavoratore, sarebbe meno favorevole per il lavoratore stesso l'applicazione della legislazione dello Stato sul cui territorio viene esercitata l'attività.

Art. 9

Salvo quanto diversamente disposto nella presente Convenzione, i lavoratori aventi diritto a prestazioni in danaro da uno Stato contraente, le riceveranno a parità di trattamento con i cittadini di tale Stato, sul territorio dell'altro Stato contraente o di uno Stato terzo.

Art. 10

1. Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legislazione di uno degli Stati contraenti, i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di tale Stato si cumulano, se necessario, con i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell'altro Stato contraente, a condizione che non si sovrappongano.

2. Per poter usufruire della disposizione di cui al primo comma, ai sensi della legislazione italiana, l'interessato deve far valere almeno un anno di contribuzione compiuto in virtù della predetta legislazione.

3. La disposizione di cui al primo comma non autorizza l'iscrizione simultanea all'assicurazione obbligatoria di uno Stato contraente e all'assicurazione volontaria dell'altro Stato, nel caso in cui una tale possibilità non sia consentita dalla legislazione di quest'ultimo Stato.

Art. 11

Ai fini dell'assicurazione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni, in danaro o in natura, previste dalla presente convenzione, i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti in virtù della legislazione di uno Stato contraente, sono totalizzati, se necessario, con i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato contraente, sempre che non si sovrappongano.

TITOLO III
Disposizioni Particolari

Capitolo I
Malattia, ivi compresa la tubercolosi, e Maternità

Art. 12

1. I lavoratori di cui agli art. 6 e 7 che soddisfino le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni, tenendo conto eventualmente di quanto disposto dall'art. 11, beneficiano per la durata della loro permanenza nell'altro Stato contraente:
- delle prestazioni in natura erogate, per conto dell'Istituzione competente, da parte dell'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno, secondo la legislazione che quest'ultima applica;
 - delle prestazioni in denaro corrisposte direttamente dall'Istituzione competente secondo la legislazione che quest'ultima applica.
2. Le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano, per quanto riguarda le prestazioni in natura, ai familiari del lavoratore che lo accompagnano.

Art. 13

1. I lavoratori che, tenendo conto eventualmente di quanto disposto all'art. 11, soddisfano, per aver diritto alle prestazioni, le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente e:
- a) il cui stato di salute necessita di prestazioni immediate durante il temporaneo soggiorno sul territorio dell'altro Stato contraente,
- oppure:
- b) che sono stati autorizzati dall'Istituzione competente, in base alla legislazione che essa applica, a recarsi sul territorio dell'altro Stato per ivi ricevere le cure adatte, beneficiano:
- delle prestazioni in natura erogate per conto dell'Istituzione competente da parte dell'Istituzione del luogo di soggiorno, secondo la legislazione che quest'ultima applica;
 - delle prestazioni in denaro erogate direttamente dall'Istituzione competente, secondo la legislazione che quest'ultima applica.

2. Il periodo di durata della corresponsione delle prestazioni in denaro è fissato dall'Istituzione competente.

3. Le disposizioni del comma 1 sono applicabili, per quanto riguarda le prestazioni in natura, ai familiari del lavoratore, ai titolari di pensione o di rendita e rispettivi familiari, nonché ai cittadini dei due Stati contraenti affiliati per altro titolo all'assicurazione obbligatoria malattia nel proprio Stato.

4. Se, ai sensi della legislazione di una delle due Parti, l'importo delle prestazioni di maternità è calcolato in base al salario dell'avente diritto, l'istituzione competente tiene conto esclusivamente del salario medio percepito durante l'occupazione nello Stato di ultimo impiego.

Art. 14

1. I lavoratori frontalieri che soddisfano, tenendo eventualmente conto di quanto disposto all'art. 11 della presente Convenzione, le condizioni richieste per aver diritto alle prestazioni previste dalla legislazione dello Stato contraente nel quale lavorano, beneficiano:

- delle prestazioni in natura erogate per conto dell'Istituzione competente dall'Istituzione del luogo di residenza, secondo la legislazione che quest'ultima applica;

- delle prestazioni in denaro corrisposte direttamente dall'Istituzione competente, secondo la legislazione che quest'ultima applica.

2. I lavoratori di cui al precedente primo comma, in caso di urgenza o in altri casi previsti nell'Accordo Amministrativo di cui all'art. 35, o con l'autorizzazione preventiva dell'Istituzione competente, possono ricevere sul territorio dello Stato contraente nel quale lavorano le prestazioni in natura, secondo la legislazione in vigore presso quest'ultimo Stato.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano, per quanto riguarda le prestazioni in natura, anche ai familiari che risiedono sul territorio dello Stato contraente diverso da quello nel quale il lavoratore è occupato.

Art. 15

1. Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di entrambi gli Stati contraenti ha diritto a ricevere le prestazioni in natura per sé e per

i propri familiari dall'Istituzione del luogo di residenza ed a carico di questa.

2. Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di un solo Stato contraente, nonché i suoi familiari, che risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente, hanno diritto a ricevere, per conto dell'Istituzione competente, le prestazioni in natura da parte dell'Istituzione del luogo di residenza, secondo la legislazione che quest'ultima applica.

Art. 16

I familiari del lavoratore residenti nello Stato contraente diverso da quello competente beneficiano delle prestazioni in natura erogate per conto dell'Istituzione competente da parte dell'Istituzione del luogo di residenza, secondo la legislazione che quest'ultima applica.

Art. 17

La concessione di protesi, grandi apparecchi e altre prestazioni in natura di notevole importanza, la cui lista sarà stabilita nell'Accordo Amministrativo di cui all'art. 35, è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Istituzione competente, salvo casi di assoluta urgenza.

Art. 18

Le prestazioni concesse dall'Istituzione di uno Stato contraente per conto dell'Istituzione dell'altro Stato contraente in base alle disposizioni del presente capitolo danno luogo a rimborsi che saranno effettuati sulla base del costo effettivo, secondo le modalità e nella misura stabilite nell'Accordo Amministrativo previsto all'art. 35.

Capitolo II

Invalidità, vecchiaia e superstiti

Art. 19

1. a) Se un lavoratore non soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni sulla base dei soli periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti in virtù di tale legislazione, l'Istituzione competente di detto Stato applica le disposizioni di cui all'art. 11;

b) se la legislazione di uno Stato contraente subordina la concessione di talune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale, per determinare il diritto a dette prestazioni sono totalizzati soltanto i periodi compiuti in un regime equivalente dell'altro Stato contraente o, in mancanza, nella stessa professione o occupazione, anche se nell'altro Stato non esiste un regime speciale per detta professione o occupazione. Se il totale di detti periodi di assicurazione non consente l'acquisizione del diritto a prestazioni nel regime speciale, detti periodi saranno utilizzati per determinare il diritto a prestazioni nel regime generale:

c) se, nonostante l'applicazione delle disposizioni di cui alle precedenti lettere a) e b), un lavoratore non raggiunge il diritto alle prestazioni, l'Istituzione competente prende in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti in Stati terzi legati ad entrambi gli Stati contraenti da distinte convenzioni di sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione dei periodi di assicurazione.

2. Se un lavoratore soddisfa le condizioni stabilite dalla legislazione di uno Stato contraente per acquisire il diritto alle prestazioni, senza dover ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui al precedente primo comma, l'Istituzione competente di questo Stato deve concedere l'importo della prestazione calcolata esclusivamente sulla base dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui l'assicurato abbia diritto, da parte dell'altro Stato contraente, ad una prestazione calcolata ai sensi del successivo terzo comma.

3. Ai fini della determinazione delle prestazioni spettanti in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11, l'Istituzione competente di ciascuno Stato contraente procede come segue:

a) determina l'importo teorico della prestazione alla quale l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione totalizzati fossero stati compiuti sotto la propria legislazione;

b) stabilisce quindi l'importo effettivo della prestazione cui ha diritto l'interessato, riducendo l'importo teorico di cui alla lettera a), in base al rapporto fra i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione che essa applica ed i periodi di assicurazione compiuti in entrambi gli Stati contraenti:

c) per quanto riguarda l'applicazione del comma 1, lettera c) del presente articolo, l'importo teorico ed il rapporto tra i periodi di assicurazione di cui al comma 3, lettere a) e b) del presente articolo, sono calcolati tenendo conto dei periodi compiuti in Stati terzi vincolati ad entrambi gli Stati contraenti da convenzioni di sicurezza sociale;

d) se la durata totale dei periodi di assicurazione maturati in base alla legislazione di entrambi gli Stati contraenti è superiore alla durata massima prescritta dalla legislazione di uno Stato per beneficiare di una prestazione completa, l'istituzione competente prende in considerazione questa durata massima, in luogo della durata totale dei periodi in questione.

4. Se la legislazione di uno Stato contraente prevede che le prestazioni siano calcolate in relazione all'importo dei salari, dei redditi o dei contributi, l'Istituzione competente di tale Stato prende in considerazione esclusivamente i salari o i redditi percepiti, oppure i contributi versati in conformità alla legislazione che essa applica.

5. Nonostante quanto disposto al primo comma, se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato contraente non raggiunge almeno un anno o se tenendo conto di questi soli periodi non sorge alcun diritto alle prestazioni in virtù di detta legislazione, l'Istituzione di questo Stato non è tenuta a corrispondere prestazioni per tali periodi. Tuttavia tali periodi di assicurazione sono presi in considerazione dall'Istituzione competente dell'altro Stato contraente, sia ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni in virtù della legislazione di tale Stato, sia per il calcolo delle medesime.

Art. 20

Qualora un lavoratore, anche tenendo conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui all'art. 11, non soddisfi nello stesso momento le condizioni richieste dalle legislazioni di entrambi gli Stati contraenti, il suo diritto a pensione è determinato nei riguardi di ciascuna legislazione mano a mano che si realizzano tali condizioni.

Art. 21

1. Se ricorrono i presupposti legislativi in uno degli Stati contraenti, esso integra al trattamento minimo le prestazioni il cui diritto è raggiunto in base all'art. 11, solo qualora il beneficiario risieda sul suo territorio.

2. La quota di integrazione al trattamento minimo di cui al comma precedente fa carico esclusivamente all'Istituzione competente dello Stato contraente sul cui territorio il beneficiario risiede.

Art. 22

Se la legislazione di uno degli Stati contraenti subordina la concessione delle prestazioni alla condizione che il lavoratore sia soggetto a tale legislazione nel momento in cui si verifica il rischio, tale condizione si intende soddisfatta se al verificarsi del rischio il lavoratore è soggetto alla legislazione dell'altro Stato contraente o può far valere in quest'ultimo un diritto a prestazioni.

Capitolo III

Infortunati sul lavoro e malattie professionali

Art. 23

Per le prestazioni in natura, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12, 17 e 18.

Art. 24

Qualora un lavoratore, che risiede o soggiorna nell'altro Stato contraente, richieda la fornitura o il rinnovo di un apparecchio di protesi o di altro presidio ausiliario, l'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno provvede all'erogazione della prestazione richiesta, previa autorizzazione dell'Istituzione competente, salvo che nei casi di urgenza. Quest'ultima Istituzione rimborserà le relative spese all'Istituzione che ha erogato le prestazioni sulla base del costo effettivo.

Art. 25

1. Le prestazioni per malattie professionali dovute secondo la legislazione di entrambi gli Stati contraenti sono erogate dall'Istituzione dello Stato nel cui territorio è stata esercitata da ultimo una lavorazione che, per la sua natura, comporta il rischio specifico dell'insorgere delle malattie professionali.

Non si applicano a tali prestazioni le disposizioni di cui al precedente articolo 11.

2. Qualora un lavoratore, al quale è stata corrisposta in uno dei due Stati contraenti una prestazione per una malattia professionale, chieda ulteriori prestazioni per la

stessa malattia nell'altro Stato, rimane competente al riguardo l'Istituto assicuratore del primo Stato. Tuttavia, se detto lavoratore è stato successivamente occupato nell'altro Stato in una lavorazione che comporti lo stesso rischio per il quale ha ottenuto la prima prestazione, le ulteriori prestazioni sono a carico dell'Istituto assicuratore di quest'ultimo Stato.

Art. 26

Se per la valutazione del grado di incapacità la legislazione di uno Stato contraente prescrive che siano presi in considerazione gli infortuni sul lavoro avvenuti anteriormente, si terrà conto degli infortuni sul lavoro verificatisi anteriormente sotto la legislazione dell'altro Stato contraente.

Art. 27

L'infortunio subito da un cittadino di uno dei due Stati contraenti, mentre egli si reca ad assumere lavoro, con regolare contratto, nell'altro Stato deve essere risarcito dall'Istituzione competente di quest'ultimo Stato in conformità alle disposizioni concernenti l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, qualora il sinistro si verifichi durante il viaggio, ininterrotto e per la via più breve, dal luogo di partenza sino al luogo di lavoro. Lo stesso vale per l'infortunio subito dal lavoratore quando questi ritorna nello Stato d'origine subito dopo la fine del contratto di lavoro per effetto del quale si è trasferito nell'altro Stato.

Art. 28

Su richiesta dell'Istituzione competente e, previa autorizzazione di questa, anche su richiesta del lavoratore, l'Istituzione del luogo di nuova residenza o di soggiorno effettua esami medici per l'accertamento dell'incapacità lavorativa. Tale Istituzione trasmette all'Istituzione competente dettagliate perizie sulle condizioni di salute del lavoratore. Le relative spese saranno rimborsate dall'Istituzione competente all'Istituzione che ha eseguito tali esami, sulla base del costo effettivo.

Art. 29

Se un lavoratore ha diritto a prestazioni per infortunio sul lavoro o malattia professionale secondo la legislazione di uno Stato contraente, per un danno causato da un terzo sul territorio dell'altro Stato contraente, e se in base alla legislazione di tale Stato il lavoratore può pretendere il risarcimento del danno da parte del

terzo, questo Stato riconosce all'Istituzione del primo Stato che ha concesso le prestazioni il diritto di surroga nel diritto al risarcimento.

Art. 30

Ogni infortunio sul lavoro di cui sia rimasto vittima un cittadino di uno Stato contraente occupato sul territorio dell'altro Stato contraente e che abbia causato o che possa causare sia la morte, sia una incapacità permanente, deve essere notificato senza indugio da parte dell'Istituzione competente alla Rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato di cui l'infortunato sia cittadino.

Capitolo IV Disoccupazione

Art. 31

1. Se un lavoratore non soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni di disoccupazione sulla base dei soli periodi di lavoro soggetti a contribuzione compiuti sotto tale legislazione, l'Istituzione competente di detto Stato tiene conto, nella misura necessaria, dei corrispondenti periodi di lavoro compiuti sotto la legislazione dell'altro Stato contraente.
2. L'applicazione delle disposizioni contenute nel comma precedente è subordinata alla condizione che il lavoratore sia stato soggetto da ultimo alla legislazione in virtù della quale le prestazioni sono richieste.
3. Per la determinazione della durata delle prestazioni di disoccupazione da erogare in base alla legislazione di uno Stato contraente, si tiene conto del periodo durante il quale sono state percepite, nei dodici mesi precedenti la domanda, analoghe prestazioni in base alla legislazione dell'altro Stato contraente.
4. Il lavoratore che soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni di disoccupazione e si reca nell'altro Stato contraente, conserva il diritto a tali prestazioni alle condizioni fissate dalla legislazione dello Stato in cui il diritto è stato acquisito, per la durata massima di sei mesi, ridotta del periodo in cui ha già goduto delle prestazioni stesse in tale Stato. Le prestazioni vengono erogate dall'Istituzione dello Stato contraente in cui il disoccupato si è recato e sono rimborsate dall'Istituzione competente dell'altro Stato contraente, secondo le modalità fissate nell'Accordo Amministrativo di cui all'art. 35.

Art. 32

1. I lavoratori frontalieri percepiscono le prestazioni di disoccupazione completa in base alle disposizioni dello Stato contraente in cui risiedono abitualmente. Per l'accertamento del diritto e per la determinazione della durata di tali prestazioni, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo precedente.

2. I lavoratori frontalieri, in disoccupazione parziale nell'impresa presso cui sono occupati, beneficiano delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente, come se risiedessero nel territorio di questo Stato, sempreché analoghe prestazioni siano previste dalla legislazione dell'altro Stato.

Capitolo V
Prestazioni familiari

Art. 33

I lavoratori, con esclusione dei disoccupati e dei pensionati, ricevono le prestazioni familiari spettanti, anche se i familiari risiedono nell'altro Stato contraente.

Art. 34

Il diritto alle prestazioni familiari spettanti ai sensi dell'articolo precedente è sospeso se, per l'esercizio di una attività lavorativa, dette prestazioni sono dovute anche in virtù della legislazione dello Stato contraente sul cui territorio i familiari risiedono.

TITOLO IVDisposizioni diverse transitorie e finaliArt. 35

Le Autorità competenti dei due Stati contraenti concorderanno la normativa di attuazione della presente Convenzione, in un Accordo Amministrativo che entrerà in vigore contemporaneamente alla Convenzione stessa.

Art. 36

Le Autorità competenti dei due Stati contraenti si impegnano a tenersi vicendevolmente informate su:

- a) tutti i provvedimenti presi per l'applicazione della presente Convenzione;
- b) tutte le difficoltà che potranno manifestarsi sul piano tecnico per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione;
- c) tutte le modifiche delle rispettive legislazioni che interessino l'applicazione della presente Convenzione.

Art. 37

1. Le Autorità, le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento dei due Stati contraenti si impegnano a prestarsi reciproca assistenza e collaborazione per l'applicazione della presente Convenzione, come se applicassero le rispettive legislazioni. Tale assistenza è gratuita. Essi possono anche avvalersi, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Stato, del tramite delle Autorità diplomatiche e consolari di tale Stato.

2. Gli accertamenti e i controlli sanitari che vengono effettuati per l'applicazione della legislazione di uno Stato contraente e che riguardano i cittadini che risiedono o soggiornano nel territorio dell'altro Stato contraente, debbono essere disposti dall'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno, su richiesta dell'Istituzione competente e a carico di questa. Nell'Accordo Amministrativo di cui all'art. 35 saranno stabilite le disposizioni per il rimborso delle spese.

Art. 38

Le Autorità diplomatiche e consolari di ciascuno Stato contraente possono rivolgersi direttamente alle Autorità, alle Istituzioni competenti e agli Organismi di collegamento dell'altro Stato contraente, per ottenere informazioni utili alla tutela degli aventi diritto, cittadini del proprio Stato e possono rappresentarli senza speciale mandato.

Art. 39

1. Le esenzioni da imposte, tasse e diritti previste dalla legislazione di uno degli Stati contraenti valgono anche per l'applicazione della presente Convenzione.

2. Tutti gli atti, documenti ed altre scritture che debbano essere presentati per l'applicazione della presente

Convenzione sono esenti dal visto di legalizzazione da parte delle Autorità diplomatiche e consolari.

3. L'attestazione, rilasciata dalle Autorità, Istituzioni competenti e Organismi di collegamento di uno Stato contraente, relativa alla autenticità di un certificato o documento viene considerata valida dalle corrispondenti Autorità, Istituzioni e Organismi di collegamento dell'altro Stato contraente.

Art. 40

Per facilitare l'applicazione della presente Convenzione e consentire un più rapido collegamento tra le Istituzioni dei due Stati contraenti, le Autorità competenti designeranno degli Organismi di collegamento.

Art. 41

1. Le domande, le dichiarazioni e i ricorsi che vengono presentati, in applicazione della presente Convenzione, ad una Autorità, Istituzione ed Organismo di collegamento di uno Stato contraente, sono considerate come domande, dichiarazioni o ricorsi presentati alla corrispondente Autorità, Istituzione od Organismo di collegamento dell'altro Stato contraente.

2. Una domanda di prestazione presentata all'Istituzione competente di uno Stato contraente vale anche come domanda di prestazione presentata all'Istituzione competente dell'altro Stato contraente.

3. I ricorsi che debbono essere presentati entro un termine prescritto ad una Autorità o Istituzione competente di uno Stato contraente sono considerati come presentati in termine, se essi sono stati presentati entro lo stesso termine ad una corrispondente Autorità od Istituzione dell'altro Stato contraente. In tal caso l'Autorità od Istituzione cui i ricorsi sono stati presentati li trasmette senza indugio all'Autorità o all'Istituzione competente dell'altro Stato contraente.

Art. 42

Le Autorità, le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento dei due Stati contraenti, per l'applicazione della presente Convenzione, corrispondono direttamente tra loro, con i lavoratori e con i loro rappresentanti, redigendo la corrispondenza rispettivamente in italiano ed in sloveno.

Art. 43

1. L'Istituzione di uno Stato contraente che, ai sensi della presente Convenzione, deve effettuare dei pagamenti a favore di aventi diritto che risiedono nel territorio dell'altro Stato contraente deve effettuarli con effetto liberatorio nella valuta del proprio Stato. I pagamenti da effettuare a favore delle Istituzioni dell'altro Stato contraente debbono essere effettuati nella valuta di quest'ultimo Stato, al cambio medio ufficiale annuo dello stesso Stato.

2. Il trasferimento da uno Stato all'altro delle somme dovute in applicazione della presente Convenzione avrà luogo conformemente agli Accordi vigenti in materia tra i due Stati contraenti al momento del trasferimento stesso.

3. Nel caso in cui negli Stati contraenti vengano introdotte misure restrittive in materia valutaria, i rispettivi Governi adotteranno immediatamente i provvedimenti necessari per assicurare, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, il trasferimento di somme dovute dall'uno o dall'altro Stato.

Art. 44

Qualora l'Istituzione di uno Stato contraente abbia erogato una pensione o rendita per un importo eccedente quello cui il beneficiario avrebbe avuto diritto, detta Istituzione può chiedere all'Istituzione competente dell'altro Stato contraente di trattenere l'importo pagato in eccedenza sugli arretrati dei ratei di pensione o rendita da essa eventualmente dovuti al beneficiario. L'importo così trattenuto viene trasferito all'Istituzione creditrice.

Art. 45

1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano alle domande di prestazioni presentate dalla data della sua entrata in vigore.

2. Ai fini della presente Convenzione saranno presi in considerazione anche i periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti prima della sua entrata in vigore.

3. La disposizione del secondo comma del presente articolo viene applicata anche per i periodi di assicurazione obbligatoria effettuati fino al 4 ottobre 1956, di cui al punto 1 del Protocollo Generale alla Convenzione fra la Repubblica Italiana e la ex Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, sottoscritto in data 14 novembre 1957. Ogni Stato contraente assumerà per detti periodi gli oneri relativi ai propri cittadini alla data del 3 aprile 1978. Peraltro i periodi riscattati ed i

versamenti, volontari, rispettivamente riconosciuti o richiesti prima dell'entrata in vigore della presente convenzione, continueranno anche in futuro ad essere riconosciuti dallo Stato contraente in base alle cui norme i contributi sono stati versati. Gli oneri già riconosciuti in base a tutti i periodi indicati nel presente comma, esclusi quelli relativi a pensioni di reversibilità con decorrenza successiva all'entrata in vigore della presente convenzione, saranno anche in futuro a carico dello Stato contraente che li ha riconosciuti in base alla sua legislazione interna; tali oneri non verranno ricalcolati.

4. La presente Convenzione non dà diritto a prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore.

5. Un diritto a prestazioni è acquisito in virtù della presente Convenzione, anche se si riferisce ad un evento assicurato verificatosi prima della data della sua entrata in vigore.

Art. 46

1. La presente Convenzione sarà ratificata da entrambi gli Stati contraenti secondo le rispettive procedure e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile.


2. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui avverrà lo scambio degli strumenti di ratifica e da tale data sostituirà in tutte le sue parti la Convenzione sulle assicurazioni sociali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia firmata il 14 novembre 1957, fatti salvi i diritti acquisiti o in corso di definizione in base a quest'ultima convenzione, durante il suo periodo di vigenza.

3. La presente Convenzione potrà essere denunciata da uno Stato contraente e cesserà di essere in vigore sei mesi dopo la relativa notifica per via diplomatica.

4. In caso di denuncia della presente Convenzione, i diritti acquisiti saranno mantenuti secondo le disposizioni della Convenzione stessa e i diritti in corso di acquisizione saranno riconosciuti secondo accordi da stipularsi tra i due Stati contraenti.

Fatto a Lubiana il 7 luglio 1957
in duplice esemplare, in lingua italiana e in lingua slovena, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo della
Repubblica di Slovenia

